

Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 10/03/2026) 17/04/2026, n. 9914**IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONE****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. STALLA Giacomo Maria - Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo - Consigliere
Dott. CALIENNO Gianmarco - Consigliere
Dott. DELL'ORFANO Antonella - Consigliere
Dott. MASSAFRA Annachiara - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31013/2021 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

ricorrente

contro

A.A. rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Lori

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3523/2021, depositata il 01/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.

Svolgimento del processo

1. Dal contenuto della sentenza impugnata emerge che l'Agenzia delle Entrate notificò a A.A. l'avviso di liquidazione n. (Omissis) con il quale fu recuperata l'imposta, per Euro 24.077,23, relativa alla dichiarazione di successione presentata dal contribuente in qualità di unico erede di B.B. vedova di C.C. deceduta in Milano il 9 maggio 2014. C.C. coniuge di B.B. era deceduto un anno prima ed aveva legato il ricavato della vendita di un immobile, sito in Milano in via (Omissis), e del denaro rispettivamente alla ONLUS Medici senza frontiere e alla governante Garcia Regiel (nel dettaglio Euro 15.000,00).

B.B. non aveva espressamente accettato l'eredità né aveva redatto l'inventario, sicché l'odierno contribuente, quale unico suo erede, presentò la dichiarazione di successione relativa a quest'ultima inserendo tra gli oneri anche i suddetti legati, ai quali aveva dato esecuzione dopo la morte della zia,

esibendo le quietanze di pagamento di Euro 950.600,00 in favore della ONLUS e della governante.

L'Ufficio liquidò la dichiarazione non ammettendo le passività rappresentate dalle quietanze di pagamento, in quanto riferite ai legati innanzi indicati, relativi alla successione di C.C. .

Secondo l'Agenzia avrebbe dovuto trovare applicazione l' [art. 479](#) c.c., secondo cui, se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Pertanto, poiché B.B. non aveva accettato l'eredità, i legati e i relativi oneri sostenuti erano da imputare unicamente alla successione di C.C. e non a quella della moglie.

Premesso quanto sopra ai fini dell'inquadramento della vicenda, A.A. presentò reclamo, sostenendo che la zia, al momento della morte, era già divenuta titolare dei beni del marito, ma l'Agenzia notificò al contribuente il diniego del reclamo.

All'esito del reclamo, il contribuente presentò ricorso alla C.T.P. di Milano affermando che, alla morte della B.B. lo stesso aveva ereditato il patrimonio di quest'ultima, comprensivo anche di tutti i beni e rapporti già facenti capo al defunto marito, compresi quindi gli oneri connessi ai legati di cui sopra.

In conseguenza, avrebbero dovuto essere computate anche le passività dichiarate e l'imposta di successione avrebbe dovuto essere applicata proporzionalmente in rapporto all'arricchimento patrimoniale conseguito, mentre, secondo l'Ufficio, avrebbe dovuto trovare applicazione l'[art. 479](#) c.c.

Il giudice di primo grado accolse il ricorso del contribuente, affermando che B.B. nel possesso di tutti i beni mobili e immobili compresi nell'asse ereditario del marito e non avendo effettuato l'inventario nel termine di legge, fosse divenuta erede pura e semplice e che, in tale eredità, fosse compreso l'obbligo di dare esecuzione ai legati.

La decisione fu impugnata dinanzi alla C.T.R. e l'appello dell'Agenzia fu disatteso sulla scorta della medesima motivazione adottata dal giudice di primo grado.

Fu espressamente osservato che "infatti per i giudici di primo grado e dai fatti e riscontri documentali discende che la sig.ra B.B. trovandosi nel possesso dei beni ereditari, abbia acquisito ipso iure, ai sensi dell'[art. 485](#) c.c., l'eredità del coniuge C.C. comprensiva degli obblighi di dare esecuzione ai legati da quest'ultimo disposti; discende inoltre che il dott. A.A. abbia a sua volta accettato l'eredità della zia sig.ra B.B. comprensiva dei suddetti debiti (che ha provveduto ad assolvere), per cui risulta corretto l'inserimento delle passività in discussione, che erano debiti propri della sig.ra B.B. nella successione da essa pervenuta".

Avverso la predetta decisione, notificata in data 21 ottobre 2021, ricorre l'Agenzia con un motivo, resiste con controricorso il contribuente.

Motivi della decisione

1. L'Agenzia delle Entrate, con un'unica censura, denuncia la violazione e falsa applicazione degli [artt. 479, 485](#) e [540](#) c.c. - in relazione all'[art. 360](#), comma 1, n. 3, c.p.c. - con riferimento alla ritenuta sufficienza del possesso dell'abitazione familiare, conseguito a titolo di legato ex lege, a integrare l'accettazione di eredità di cui all'[art. 485](#) c.c.

2. Il motivo è infondato in quanto la ricorrente non coglie la ratio della decisione.

Nella giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune prese di posizione nel senso dell'applicabilità dell'[art. 485](#) c.c. ([Cass. Sez. 2, n. 11018/2008](#)), dovute a incertezza interpretativa in ordine al riconoscimento dei diritti del coniuge nella successione legittima (incertezze superate dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4847/2013), è oramai acquisito il principio che il fatto della permanenza nell'abitazione familiare da parte del coniuge superstite costituisce legittimo esercizio del diritto d'abitazione, acquisito in forza di legge al momento dell'apertura della successione; e conseguentemente è stata disattesa, con riferimento alla relazione materiale fra il coniuge e la casa familiare, proseguita dopo l'apertura della successione, la difforme e incompatibile qualifica in termini

di possesso di beni ereditari da parte di un chiamato all'eredità ([Cass. Sez. 2, n. 23406/2015](#); conf. [Cass. Sez. 2, n. 1588/2016](#); [Cass. Sez. 2, n. 5564/2021](#)). Sono, pertanto, esclusi gli effetti previsti dal capoverso dell'[art. 485 c.c.](#): il decorso dei tre mesi dal decesso senza che l'inventario sia compiuto non comporta l'acquisto, da parte del coniuge, della qualità di erede puro e semplice e non priva di effetti la successiva rinuncia, intervenuta tardivamente ([Cass. Sez. 2, n. 1551/2026](#)).

Nella specie, però, il giudice di merito ha accertato che la de cuius era nel possesso non solo dell'immobile familiare ma anche dell'intero asse ereditario. La C.T.R. ha, infatti, affermato che "infatti per i giudici di primo

grado e dai fatti e riscontri documentali discende che la sig.ra B.B. trovandosi nel possesso dei beni ereditari, abbia acquisito ipso iure, ai sensi dell'[art. 485 c.c.](#)". La censura formulata si pone, quindi, in contrasto frontale con l'accertamento compiuto dal giudice di secondo grado.

In conclusione, il motivo è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del c.d. doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge, nella misura del 15%.

Conclusioni

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.

Depositato in cancelleria il 17 aprile 2026.